

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

a metà del mese di ottobre 1999 si svolgerà a Tampere, in Finlandia, un Consiglio europeo straordinario dedicato ai temi della cittadinanza e alle politiche in materia di asilo, visti e immigrazione;

l'Italia di fronte alle dimensioni epocali ed in costante crescita dei fenomeni da regolare (migrazioni « spontanee » ed esodi « forzati ») e da contrastare (Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, Cosa nostra e loro legami con la criminalità transnazionale che tiene insieme tratta degli esseri umani, traffici d'armi e stupefacenti, contrabbando e riciclaggio di denaro), ha un chiaro interesse all'intensificazione della cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia, adeguando strumenti e risorse;

la recente entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, oltretutto avviare il processo di « comunitarizzazione » dei settori relativi a visti, asilo e immigrazione, ha definito la linee-guida per la creazione di uno « spazio di libertà, sicurezza e giustizia », tematiche finora per lo più ricomprese nell'ambito del cosiddetto « terzo pilastro » dell'Unione europea che hanno visto nella cooperazione Schengen un momento di elevata funzionalità;

in tema d'asilo e immigrazione la prima proposta della Commissione è il regolamento che istituisce il sistema « Eurodac » per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di quanti attraversino irregolarmente una frontiera dell'Unione;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché venga rilanciata, in sede di Partenariato euromediterraneo, la cooperazione in materia di governo comune dei flussi migratori, sia at-

traverso una migliore finalizzazione degli strumenti di politica economica e commerciale, nonché di cooperazione allo sviluppo, sia attraverso una intensificazione della cooperazione sul terreno specifico della lotta all'immigrazione clandestina e alle organizzazioni criminali attive in questo settore;

ad assumere iniziative di prevenzione e gestione comune dei flussi migratori, nel quadro della strategia di stabilizzazione regionale definita nel Patto di stabilità per il Sud-Est europeo;

ad attivarsi nelle sedi opportune, al fine di pervenire ad una politica europea in materia di riammissione che sia insieme efficace e rispettosa dei diritti umani, primi fra tutti il diritto d'asilo e l'obbligo internazionale di *non-refoulement*;

ad adoperarsi, al fine di perfezionare la cooperazione europea in materia di controllo delle frontiere esterne e di lotta all'immigrazione clandestina propria del « sistema Schengen », per favorire una rapida e piena « comunitarizzazione » del settore;

a utilizzare al massimo le opportunità offerte dal nuovo titolo IV del Tce, perseguendo principi di assoluta trasparenza sia nella fase decisionale sia in quella applicativa, di solidarietà tra gli Stati membri nel sostenere i costi elevati legati al controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e di più stretta cooperazione con i Paesi terzi;

a promuovere e difendere, nelle sedi europee idonee, il « modello » italiano di politica migratoria, delineato nella legge n. 40 del 1998, che si basa sulla combinazione di misure rigorose di controllo delle frontiere e di lotta all'immigrazione clandestina e di una gestione flessibile dei flussi, del rispetto rigoroso del diritto alla integrità del nucleo familiare, della regolazione degli ingressi anche tramite « liste » da istituire nei paesi di origine (articolo 21 Testo Unico sull'immigrazione), della commisurazione degli ingressi per lavoro alla disponibilità di accoglienza e alla domanda

interna di forza-lavoro, mediante istituti quali l'ingresso sulla base di garanzia personale e l'ingresso per ricerca di lavoro (articolo 23 Testo Unico sull'immigrazione);

a sostenere l'azione della presidenza finlandese finalizzata a promuovere la nascita di un « Sistema europeo di asilo unico », basato su principi di rigoroso rispetto della Convenzione di Ginevra, di equa ripartizione degli oneri tra i paesi membri, di stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti (l'Acnur, in primo luogo), di uno stretto collegamento con la nuova Pesc che dovrà essere finalizzata specificamente a prevenire conflitti da cui possano scaturire massicce ondate di profughi;

a perseguire, nel quadro di un profondo ripensamento del sistema di regole in materia di responsabilità per l'esame di domande d'asilo e di riammissione contenute nella Convenzione di Dublino, l'obiettivo di un « Sistema europeo di asilo unico »;

a sostenere la protezione temporanea in caso di afflussi di massa e la protezione sussidiaria di persone che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, siano in fuga da situazioni di violenza diffusa e non possano far ritorno nel proprio Paese di origine in condizioni di sicurezza;

a tenere conto per quanto riguarda Eurodac, a tutela dei diritti dei cittadini, delle osservazioni e degli indirizzi contenuti nel parere espresso dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza dell'unità nazionale Europol che ha anche richiamato la necessità di evitare la proliferazione di banche dati e, insieme, di mantenere un costante monitoraggio parlamentare su tali attività;

ad impegnarsi al fine di pervenire, nel medio periodo, alla definizione di uno statuto unitario di « straniero residente nell'Unione europea », a cui corrisponda una

ampia libertà di circolazione all'interno dello spazio comune, la titolarità di una carta di soggiorno « europea », che assicuri la massima stabilità del soggiorno, pieni diritti e civili e sociali e una base comune di diritti politici (diritto di voto a livello locale).

(1-00407) « Mussi, Soro, Piscitello, Carazzi, Paissan, Lamacchia, Sbarbati, Manzione, Rebuffa, Evangelisti, Giannotti, Rizza, Maggi, Leccese, Pistone, Ruberti, Bova, Soda, Bonito, Pezzoni ».

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni.

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità

operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l) della legge 59/97 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'«ordine pubblico e sicurezza pubblica»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997 prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali mentre il decreto-legge n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione, e quindi la gestione, delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato;

impegna il Governo

a modificare il provvedimento in parola, recedendo dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni e a presentare un disegno di legge alle Camere.

(1-00408) « Turrone, Pecoraro Scanio, Palma, Boato, La Malfa, Casinelli, Galdelli, Veltri, Orlando, De Benetti, Domenico Izzo, Danieli, Sica, Cambursano, Gambale, Maggi, Fronzuti, Testa, Armando Veneto, Giacalone, Niedda, Valetto Bitelli, Pasetto, Saonara, Ricci, Ferrari, Merlo, Merloni, Pistelli, Duilio, Abbate, Servodio, Fioroni, Ruggeri, Piccolo, Volpini, Angelici, Molinari, Polenta, Scantamburlo, Cento, Scalia, Galletti, Gardiol, Dalla Chiesa, Procacci,

Paissan, Pisapia, Saraceni, Sanza, Negri, Cimadoro, Manzione, Angeloni, Ostillio, Staiano, Saraca, Michelangeli De Murtas, Saia, Lento, Ortolano, Pistone, Maura Cosutta, Moroni, Gerardini, Bastianoni, Marongiu, Tassone, Cutrufo, Casilli, Voglino, Lecce, Corvino ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

consultando la banca dati del Parlamento europeo risulta che in Italia sono stati autorizzati circa 300 campi semina sperimentali di Ogm (Organismi geneticamente modificati);

la sperimentazione di Ogm, i cosiddetti rilasci, seguono due linee diverse: una riguarda i piani di semina, gestiti dal ministero per le politiche agricole e forestali, per l'iscrizione al registro delle nuove varietà vegetali: in questo caso i rilasci di Ogm vengono dati in gestione a istituti, centri di ricerca e laboratori. L'altro settore di sperimentazione viene « controllato » dal ministero della sanità — ufficio brevetti — e avviene tramite contrattazione diretta fra l'azienda che vuole sperimentare e il coltivatore; in questo caso il ruolo del ministero della sanità è solo quello di concedere o negare l'autorizzazione, di tenere un registro dei campi sperimentali e di controllare che vengano rispettati alcuni parametri di sicurezza;

molte regioni stanno rifiutando di mettere a disposizione i campi sperimentali del loro territorio;

la legislazione vigente prevede che l'elenco dei campi di semina deve essere pubblico —: